



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 27/02/2025

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente e per la regolamentazione dei rapporti tra contribuente ed Ufficio

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **febbraio**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore **10:00**, in sessione Straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Componente	Pres.	Ass.
CARFAGNINI NUNZIO	Si	
DONATI GIOVANNI	Si	
SBLENDORIO MARISA	Si	
VITRANO MARIAROSARIA	Si	
CASSANO EMANUELE	Si	
MASTROMARCO NICOLE	Si	
CAPACCHIONE BENEDETTA	Si	
CHESSA ANTONIO	Si	
SCELSI VINCENZO	Si	
LINSALATA MICHELE	Si	
VENTOLA ANTONELLA		Si
PANETTELLA MAURIZIO	Si	
TOSCA DAVIDE	Si	
CRAMAROSSA FABRIZIO		Si
VITUCCI SIMONA	Si	
SILVESTRI VITO		Si
VASILE LORENZO		Si

Componente	Pres.	Ass.
GRAMAZIO RAFFAELE	Si	
CAPUTO NICOLA GIUSEPPE	Si	
LOSOLE PIETRO	Si	
BONASIA NICOLA	Si	
CATINELLA GIUSEPPE	Si	
CLEMENTINI DOMENICO		Si
SCARDIGNO DAVIDE	Si	
FRAGASSI GIANFRANCO	Si	

Totale	Pres.	Ass.
	20	5

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

Assessori presenti: ALFONSI, FRAGASSI, MAURELLI, MONTEBRUNO, TRENTADUE.

Città di Modugno - CC n. 3 del 27/02/2025



L'assessore Maurelli illustra la proposta. Introduce le novità della riforma del sistema fiscale, con particolare riferimento alle modifiche previste a livello locale. Chiarisce come l'approvazione del regolamento in esame renda più efficace la tutela delle prerogative contribuente nel rapporto con l'amministrazione locale. Richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- che il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Vista la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *"Delega al Governo per la riforma fiscale"*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

Considerato:

che il D.Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, indica l'obbligo di recepimento da parte degli Enti Locali;

che l'art. 1, comma 3, della Legge 212/2000 dispone che *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge"*

che, l'art. 1, comma 3 bis, della Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs 219/2023, dispone che *"Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come"*



principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.

che l’art. 1, comma 3 ter, della Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs 219/2023 prevede che *“Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.*

Visto il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l’altro, all’istituto dell’accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 che gli enti locali, ai sensi dell’art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi solo previo recepimento nei proprie norme regolamentari .

Vista la Legge 160/2019 che, in materia di rateizzazione dell’importo derivante da notifica di avvisi di accertamento, all’art. 1, comma 797, prevede che *“l’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”.*

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’adozione di specifica disciplina in merito a quanto sopra di intervenire ed in particolare al fine di introdurre:

- la disciplina del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 212/2000 mediante l’individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio (art. 6);
- rafforzamento della motivazione relativa agli atti di accertamento (art. 7);
- disciplina dell'invalidità degli atti in attuazione delle indicazioni contenute nel riformato statuto dei diritti del contribuente (artt. 8 e 9);
- nuova autotutela obbligatoria e facoltativa con le indicazioni di principio relative all'esercizio dell'autotutela facoltativa e conseguente abrogazione della precedente disciplina (artt. 18 e 19);
- esplicazione del divieto di *bis in idem* applicato alla fiscalità locale dei comuni (art. 12);
- principio di proporzionalità dell'azione amministrativa tributaria (art. 15);
- disciplina del diritto di interpello a seguito della riorganizzazione normativa contenuta nel d.lgs n. 219/2023 (artt. 20, 21, 22 e 23);
- definizione della disciplina dell'accertamento con adesione tenuto conto degli interventi normativi che

- hanno rivisto il decreto legislativo n. 218/97, privilegiandone l'applicazione nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale in ragione della sussistenza di materia concordabile (art. da 27 a 36);
- disciplina della rateizzazione dei debiti derivanti da notifica di avviso di accertamento/liquidazione (artt. 24, 25, 26)

Ritenuto di approvare il testo del Regolamento Comunale per l'applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente e per la Regolamentazione dei Rapporti tra Contribuente ed Ufficio, come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa e consentire all'ufficio di procedere con maggiore efficienza e certezza normativa all'utilizzo dell'istituto della rateizzazione.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Vista la circolare IFEL in data 5/2/2024 che evidenzia come *“il regolamento non soggiaccia al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale”*.

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Entrate, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge.

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente Panettella comunica all'assise che sono pervenute due proposte di emendamento al complessivo contenuto regolamentare. Una a firma dello stesso Presidente, l'altra sottoscritta dalla consigliera Vitucci.

La prima proposta di emendamento, acquisita al prot. dell'Ente al n. 10468 in data 24/02/2025, si presenta del seguente tenore:

“Ai Consiglieri Comunali

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori

Al Responsabile del Servizio 7

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA CONTRIBUENTE ED UFFICIO”

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO il sottoscritto Consigliere Comunale

Visto l'articolo 25 del Regolamento del Consiglio Comunale che disciplina il diritto d'iniziativa del consigliere comunale, in particolare i commi 5 e 6 che chiariscono la modalità di presentazione di emendamenti a proposte di Delibera;

PRESENTA

I seguenti emendamenti alla proposta di deliberazione come di seguito si illustra:

EMENDAMENTO 1

L'art. 24, comma 1: “Il Comune di Modugno, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 1, commi da 796 a 802 della Legge 160/2019. Nel caso in cui i termini di rateizzazione di cui al successivo articolo determinino il pericolo di decadenza dalla potestà accertatrice il Funzionario competente riduce i detti termini in modo da evitare tale rischio”

Si propone di sostituire il testo proposto come di seguito:

“Il Comune di Modugno, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 1, commi da 796 a 802 della Legge 160/2019. Nel caso in cui i termini di rateizzazione di cui al successivo articolo determinino il pericolo di decadenza dalla potestà accertatrice il Funzionario competente riduce i detti termini in modo da evitare tale rischio garantendo un termine temporale tra la scadenza del piano di rateizzazione e la scadenza del termine decadenziale non inferiore a sei mesi”.



EMENDAMENTO 2

Art. 25 comma 5

“Per debiti fino ad € 50.000,00 le motivazioni di cui al comma precedente vengono autocertificate dal contribuente. Per debiti sopra gli € 50.000,00 gli stessi vanno comprovati oggettivamente in sede di presentazione dell’istanza di cui al successivo art. 26. Per i debiti di importo superiore agli € 70.000,00 il Responsabile del Servizio competente, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 9, valuta l’opportunità di utilizzare ai fini della comprova del requisito il cd “indice alfa”, sulla base di certificazione all’uopo prodotta dall’istante e redatta a cura di professionista abilitato. In quest’ultimo caso il predetto indice non dovrà essere superiore a 8.”

Si propone in merito di sostituire il testo proposto come di seguito:

“Per debiti fino ad € 50.000,00 le motivazioni di cui al comma precedente vengono autocertificate dal contribuente. Per debiti sopra gli € 50.000,00 gli stessi vanno comprovati oggettivamente in sede di presentazione dell’istanza di cui al successivo art. 26. Per i debiti di importo superiore agli € 70.000,00 il Responsabile del Servizio competente, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 9, utilizza ai fini della comprova del requisito il cd “indice alfa”.

EMENDAMENTO 3

L’art. 25, comma 6, della proposta di Regolamento:

6. Il debito del quale si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da € 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;*
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;*
- e) da euro 6.000,01 in poi fino a trentasei rate mensili;*

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione come di seguito si illustra:

6. Il debito del quale si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;*
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;*
- e) da euro 6.000,01 a euro 15.000,00 fino a trentasei rate mensili;*
- f) da euro 15.000,01 a euro 55.000,00 fino a quarantotto rate mensili;*
- g) da euro 55.000,01 a euro 150.000,00 fino a sessanta rate mensili;*
- h) da euro 150.000,01 in poi fino a settantadue rate mensili;*

EMENDAMENTO 4



Si propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione come di seguito si illustra:

Art. 25, comma 9

9. “Nel caso di rateizzazione di importo complessivo superiore agli € 50.000,00 il Responsabile del Servizio competente valuta l’opportunità di richiedere la prestazione di idonea garanzia tramite polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa rilasciata da istituto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. In tal caso il periodo garantito è pari a quello di rateizzazione maggiorato di un anno mentre l’importo da garantire è pari al debito incrementato degli interessi di dilazione. Si applica l’art. 11, comma 6.

Si propone in merito di sostituire il testo proposto come di seguito:

9. Nel caso di rateizzazione di importo complessivo superiore ai € 100.000 e’ richiesta la prestazione di idonea garanzia tramite polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa rilasciata da istituto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. In tal caso il periodo garantito è pari a quello di rateizzazione maggiorato di un anno mentre l’importo da garantire è pari al debito incrementato degli interessi di dilazione. Si applica l’art. 11, comma 6.

EMENDAMENTO 5

Si propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione come di seguito si illustra:

Art. 25 comma 12

“Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso di periodo di rateizzazione comporta la decadenza automatica dai benefici della rateizzazione e l’obbligo di pagamento entro 15 giorni, in un’unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile ed è immediatamente riscuotibile”

Si propone in merito di sostituire il testo proposto come di seguito:

“Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso di periodo di rateizzazione (ad eccezione del caso di cui al comma 6, lettera b, del presente articolo, per il quale il periodo entro il quale le due rate dovranno risultare non pagate è pari a tre mesi) comporta la decadenza automatica dai benefici della rateizzazione e l’obbligo di pagamento entro 15 giorni, in un’unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile ed è immediatamente riscuotibile”

EMENDAMENTO 6

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione come di seguito si illustra:

art.25 comma 14

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, che dovrà essere compiutamente documentata, la rateizzazione concessa potrà essere prorogata una sola volta, con rateizzazione del debito residuo per un ulteriore periodo, fino ad un numero massimo di 48 rate, comprensivo anche del numero delle rate già versate per il precedente piano di rateizzazione. La proroga non è possibile nel caso sia intervenuta la decadenza prevista dal precedente comma 12.



Si propone in merito di sostituire il testo proposto come di seguito:

“In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, che dovrà essere compiutamente documentata, la rateizzazione concessa potrà essere prorogata una sola volta, con rateizzazione del debito residuo per un ulteriore periodo, non superiore a 12 rate mensili, fino ad un numero massimo di 72 rate, comprensivo anche del numero delle rate già versate per il precedente piano di rateizzazione. La proroga non è possibile nel caso sia intervenuta la decadenza prevista dal precedente comma 12.”

Consigliere Comunale
f.to Dott. Panettella Maurizio”

La seconda proposta di emendamento, acquisita al prot. dell’Ente al n. 10541 in data 25/02/2025, si presenta del seguente tenore:

“Al presidente del Consiglio
Ai Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori
Al Responsabile del Servizio 7

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA CONTRIBUENTE ED UFFICIO”

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO il sottoscritto Consigliere Comunale

Visto l’articolo 25 del Regolamento del Consiglio Comunale che disciplina il diritto d’iniziativa del consigliere comunale, in particolare i commi 5 e 6 che chiariscono la modalità di presentazione di emendamenti a proposte di Delibera;

PRESENTA

I seguenti emendamenti alla proposta di deliberazione come di seguito dettagliati:

EMENDAMENTO 1

all’art. 24, comma 1: *“Il Comune di Modugno, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 1, commi da 796 a 802 della Legge 160/2019. Nel caso in cui i termini di rateizzazione di cui al successivo articolo determinino il pericolo di decadenza dalla potestà accertatrice il Funzionario competente riduce i detti termini in modo da evitare tale rischio”*



Si propone di emendare il testo come segue:

“Il Comune di Modugno, su richiesta del debitore, concede la suddivisione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 1, commi da 796 a 802 della Legge 160/2019. Nel caso in cui i termini di rateizzazione di cui al successivo articolo determinino il pericolo di decadenza dell’Ente dalla potestà accertatrice, il Funzionario preposto riduce il periodo di rateizzazione, garantendo un termine temporale tra la scadenza del piano di rateizzazione e la decadenza dal termine di esercizio della potestà accertatrice non inferiore a sei mesi”.

EMENDAMENTO 2

Art. 25 comma 5

“Per debiti fino ad € 50.000,00 le motivazioni di cui al comma precedente vengono autocertificate dal contribuente. Per debiti sopra gli € 50.000,00 gli stessi vanno comprovati oggettivamente in sede di presentazione dell’istanza di cui al successivo art. 26. Per i debiti di importo superiore agli € 70.000,00 il Responsabile del Servizio competente, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 9, valuta l’opportunità di utilizzare ai fini della comprova del requisito il cd “indice alfa”, sulla base di certificazione all’uopo prodotta dall’istante e redatta a cura di professionista abilitato. In quest’ultimo caso il predetto indice non dovrà essere superiore a 8.”

Si propone di emendare il testo come segue:

“Per debiti fino ad € 50.000,00 le motivazioni di cui al comma precedente vengono autocertificate dal contribuente. Per debiti sopra gli € 50.000,00 gli stessi vanno comprovati oggettivamente in sede di presentazione dell’istanza di cui al successivo art. 26. Per i debiti di importo superiore ad € 70.000,00 il Responsabile del Servizio competente, utilizza ai fini della comprova del requisito il cd “indice alfa”, sulla base di certificazione all’uopo prodotta dall’istante.

EMENDAMENTO 3

L’art. 25, comma 6, della proposta di Regolamento:

6. Il debito del quale si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da € 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;*
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;*
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;*
- e) da euro 6.000,01 in poi fino a trentasei rate mensili;*

Si propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione illustrata come segue:

6. Il debito del quale si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;*



- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 15.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- f) da euro 15.000,01 a euro 55.000,00 fino a quarantotto rate mensili;
- g) da euro 55.000,01 a euro 150.000,00 fino a sessanta rate mensili;
- h) da euro 150.000,01 in poi fino a settantadue rate mensili;

EMENDAMENTO 4

Si propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione come di seguito si illustra:

Art. 25, comma 9

9. “Nel caso di rateizzazione di importo complessivo superiore agli € 50.000,00 il Responsabile del Servizio competente valuta l’opportunità di richiedere la prestazione di idonea garanzia tramite polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa rilasciata da istituto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. In tal caso il periodo garantito è pari a quello di rateizzazione maggiorato di un anno mentre l’importo da garantire è pari al debito incrementato degli interessi di dilazione. Si applica l’art. 11, comma 6.

Si propone in merito

“LO STRALCIO DELL’INTERO COMMA 9.”

EMENDAMENTO 5

Si propone il seguente emendamento alla proposta:

Art. 25 comma 12

“Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso di periodo di rateizzazione comporta la decadenza automatica dai benefici della rateizzazione e l’obbligo di pagamento entro 15 giorni, in un’unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile ed è immediatamente riscuotibile”

Si propone di emendare il testo come segue:

“Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso di periodo di rateizzazione (ad eccezione del caso di cui al comma 6, lettera b, del presente articolo, per il quale il periodo entro il quale le due rate dovranno risultare non pagate è pari a tre mesi) comporta la decadenza automatica dai benefici della rateizzazione e l’obbligo di pagamento entro 15 giorni, in un’unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile ed è immediatamente riscuotibile”

Consigliere Comunale
f.to Avv. Simona Vitucci”

Il cons. Cassano chiede che l’assise decida preliminarmente le modalità operative di analisi e discussione del punto, alla stregua dell’importanza della tematica trattata.



Il Presidente Panettella fornisce chiarimenti in merito alle previsioni regolamentari, invitando l'assise a scegliere liberamente la modalità che ritenga più opportuna.

Il cons. Losole ritiene auspica lettura e discussione separata di ogni singola previsione regolamentare con successiva votazione, come avvenuto anche in passato.

La cons. Vitucci esprime fermo biasimo nei confronti dei consiglieri appartenenti ai gruppi di maggioranza a cui imputa sostanziale impreparazione sul tema trattato, sebbene lo stesso, sottolinea, sia per la seconda volta posto all'attenzione dell'aula. Conferma la personale titolarità della proposta emendativa stigmatizzando in termini di sola offesa la critica espressa sulla similarità del contenuto della citata proposta rispetto ad altra presentata dal Presidente. Rimarca il biasimo nei confronti della disattenzione, a suo avviso, dimostrata dai rappresentanti della maggioranza politica in aula.

Il Presidente Panettella valuta opportuna, preliminarmente, l'analisi sul testo degli emendamenti proposti.

La cons. Vitucci ricorda all'assise che il *quorum* necessario per l'approvazione del regolamento impone l'acquisizione di tredici voti favorevoli.

Il cons. Cassano ricorda l'*iter* consiliare dell'attuale provvedimento, introdotto, a suo avviso, senza una naturale scelta politica e ne sottolinea l'aticipità, osservando come le scelte politiche debbano realizzarsi prioritariamente negli atti regolamentari. Auspica, pertanto, che sul provvedimento possa in aula essere intrapreso un adeguato percorso di studio ed approfondimento in considerazione della portata dell'atto in discussione, concernente i rapporti tra Ente Comunale e cittadini contribuenti. Dichiarando anticipatamente intenzione di votare favorevolmente il provvedimento, sperando, tuttavia, in un confronto democratico e partecipato. Condivide la necessità di procedere a lettura separata di ciascun articolo. Esprime scetticismo circa la opportunità di imporre al contribuente non adempiente per ragioni di difficoltà, la stipula di idonea polizza fideiussoria, a garanzia del debito.

Il Presidente Panettella spiega la *ratio* dell'emendamento proposto, teso, a suo avviso a coniugare tutela del contribuente ed interesse fiscale dell'Ente. Apre ad un'eventuale riconsiderazione circa l'onere di stipula di polizza fideiussoria. Chiarisce, in caso di assenso dell'assise, l'assenza di elementi ostativi alla discussione del provvedimento per singoli articoli.

Il cons. Cassano invoca l'esigenza di attenersi all'approccio prudenziale suggerito dall'organo di revisione nell'utilizzo delle risorse finanziarie dell'Ente e per l'effetto a disciplinare in modo consapevole e disponibile al dialogo il possibile rapporto con la platea dei contribuenti cittadini.

La cons. Vitucci reitera la stigmatizzazione del contegno dei componenti della maggioranza consiliare, comprovante sostanziale inerzia rispetto allo studio del provvedimento. Auspica maggiore maturità di approccio al fine di evitare che atteggiamenti a suo parere superficiali possano determinare effetti sfavorevoli nei confronti dei cittadini contribuenti.

Il Presidente, atteso quanto espresso nei vari interventi, pone in votazione la proposta di analisi dei singoli articoli della disciplina regolamentare, accertando il seguente esito:

- Consiglieri presenti: 22;
- Voti a favore: n. 19;
- Contrari: n. 0;
- Astenuti: n. 3;

Il cons. Vasile richiede la lettura dei verbali di commissione sul punto.

Il Presidente Panettella dà atto che si è tenuta una sola commissione sul punto.

Il cons. Silvestri chiarisce come vi siano state differenti convocazioni della invocata commissione, i cui lavori sono stati impediti dalla costante mancanza del numero legale necessario per il relativo quorum costitutivo. Auspica che si possa procedere con l'analisi delle tematiche di interesse in aula.

Il cons. Vasile stigmatizza l'eccessivo tempo trascorso tra il completamento della proposta deliberativa e l'attuale discussione, esprime dissenso rispetto alle posizioni espresse in precedenza dal collega Cassano.

Il Presidente chiede una sospensione della seduta per meglio chiarire talune posizioni riguardo il provvedimento. L'assise decide all'unanimità per la sospensione alle ore 13:30.

La seduta riprende alle ore 13:50 con 19 consiglieri presenti e 6 consiglieri assenti (VASILE, SILVESTRI, CRAMAROSSA, VENTOLA, DONATI, CLEMENTINI).

Si procede alla lettura punto per punto del regolamento.

La cons. Vitucci procede alla lettura dell'art. 1, riguardo il quale non vi sono interventi

La cons. Vitucci procede alla lettura dell'art. 2.

Al termine della lettura dell'articolo il cons. Caputo chiede se il testo del comma 2 sia compatibile con altri regolamenti vigenti.

Il cons. Chessa chiede se al testo del comma 4 non sia più opportuno aggiungere il termine "*previgente*". La Responsabile dott.ssa Florio risponde evidenziando che si procederà nel verificare la presenza di potenziali discrasie tra la proposta odierna e altre fonti regolamentari successivamente all'approvazione del provvedimento. Circa l'interrogativo posto dal Cons. Chessa esclude, sotto il profilo tecnico, la necessità di aggiungere il termine richiesto.

Alle ore 14.00 entra il cons. Donati.

La cons. Vitucci procede alla lettura dell'art. 3, riguardo il quale non vi sono interventi.

La cons. Vitucci procede alla lettura dell'art. 4, riguardo il quale non vi sono interventi.

La cons. Vitucci procede alla lettura dell'art. 5. Il cons. Chessa chiede se sia possibile disporre l'aggiornamento dei portali telematici dedicati ai rapporti tra ente locale impositore e contribuente, in modo da semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti medesimi.

L'assessore Maurelli risponde affermativamente, evidenziando che rappresenta obiettivo dell'Amministrazione potenziare gli strumenti di dialogo telematico, allo stato attuale comunque presenti.

La cons. Vitucci procede alla lettura dell'art. 6. Il cons. Chessa chiede, relativamente al comma 13 dell'articolo in analisi, se possa essere prevista l'obbligo di redazione di apposito verbale. L'ass. Maurelli evidenzia come la redazione del verbale non rappresenti adempimento obbligatorio bensì eventuale, poiché naturalmente legato alle circostanze del caso concreto. Il cons. Cassano chiede la modifica dell'art. 6 comma 13 con l'eliminazione dell'inciso "*se necessario*", al fine di rendere obbligatoria la redazione di un verbale tra ente e cittadino. Fa altresì richiesta che il verbale del presente dibattito funga da elemento di supporto istruttorio, da pubblicare unitamente al regolamento.

Il cons. Chessa procede alla lettura dell'art. 7. Il cons. Losole richiede l'eliminazione del testo "*ove ne sussistano i presupposti*". Il cons. Cassano richiede ulteriori chiarimenti circa il contenuto del comma 2 dell'articolo letto. L'ufficio, dopo essere stato consultato dall'assise, rileva come il dettato regolamentare sia ripetitivo della relativa norma di legge. Il Segretario Comunale, autorizzato dal Presidente, fornisce un chiarimento di carattere giuridico sulla *ratio* della disposizione normativa accolta in sede regolamentare e tesa ad assicurare maggiore tutela al contribuente.

Il cons. Chessa procede alla lettura dell'art. 8, riguardo il quale non vi sono interventi.

Il cons. Chessa procede alla lettura dell'art. 9, riguardo il quale non vi sono interventi.

Il cons. Chessa procede alla lettura dell'art. 10. Il cons. Chessa anela un chiarimento rispetto al contenuto del comma 4 e, più specificamente, al riferimento ai soggetti notificatori terzi. Chiede se sia necessario per tali soggetti "terzi" sostenere opportuno esame di idoneità. La responsabile del servizio offre, sotto il profilo tecnico, risposta affermativa al quesito.

Il cons. Chessa procede alla lettura dell'art. 11, segnalando all'ufficio un possibile refuso relativamente al comma 3 lett. D. L'ufficio ne prende atto. Non vi sono ulteriori interventi.

Il cons. Donati procede alla lettura dell'art. 12, riguardo il quale non vi sono interventi.

Alle ore 15.05 il cons. Linsalata si allontana dall'aula.

Il cons. Donati procede alla lettura dell'art. 13, riguardo il quale non vi sono interventi.

Il cons. Donati procede alla lettura dell'art. 14, riguardo il quale non vi sono interventi.

Il cons. Donati procede alla lettura dell'art. 15, riguardo il quale non vi sono interventi.

Il cons. Donati procede alla lettura dell'art. 16, riguardo il quale non vi sono interventi.

Il cons. Donati procede alla lettura dell'art. 17. Il cons. Cassano auspica una variazione del termine previsto al comma 2. Auspica altresì migliore specificazione del concetto di "particolare complessità" di cui al comma 5, in quanto ritenuto eccessivamente generico e perciò meritevole di puntualizzazione, al fine di ridurre la discrezionalità dell'ufficio procedente. Il cons. Losole condivide l'approccio espresso. L'ass. Maurelli risponde, ritenendo non sussistere particolari criticità nel modificare il termine previsto al comma 2. Precisa che sarebbe opportuno evitare l'inserimento di un tempo estremamente lungo al fine di non incorrere in difficoltà applicative. A tal proposito evidenzia come precludere la possibilità di esperire accertamenti più lunghi possa penalizzare l'attività accertativa dell'Ente. Il cons. Cassano sostiene che la previsione, senza una modifica sulla base di quanto suggerito, risulterebbe estremamente penalizzante per il contribuente, e per converso assai favorevole all'interesse fiscale della Pubblica Amministrazione.

La cons. Vitucci valuta corretta l'impostazione proposta nel testo regolamentare, anche alla luce della teorica possibilità di attuazione di accertamenti particolarmente complessi, in stabilimenti di notevole dimensione, presenti all'interno del tessuto produttivo modugnese. Prosegue osservando che la determinazione – più o meno ampia - del termine non muti la sostanza del provvedimento e che il medesimo elemento cronologico ben potrebbe essere soggetto a successive modifiche, alla stregua delle modalità applicative proprie della futura casistica empirica.

Il cons. Cassano ribadisce l'esigenza di valutare a priori, se del caso rinviando il provvedimento, le questioni di natura procedurale, pur solo potenzialmente idonee a generare difficoltà per il contribuente.

Il cons. Scardigno, pur condividendo talune argomentazioni espresse in precedenza dal cons. Cassano, valuta positivamente l'attuale previsione regolamentare.

Il cons. Carfagnini si associa a quanto esposto dai colleghi circa l'esigenza di specificare i casi idonei ad integrare "particolare complessità" e auspica una complessiva riduzione dei termini previsti al comma 2 dell'articolo in analisi.

La cons. Vitucci giudica le pretese invocate, mai espresse in altra occasione istituzionale, meramente dilatorie e manifesta profonda contrarietà verso una ulteriore procrastinazione della proposta.

La cons. Capacchione invita l'assise a considerare che il termine previsto in sede regolamentare risulti più favorevole al contribuente piuttosto che all'Amministrazione, consentendogli una più ampio margine di esercizio del proprio diritto di difesa rispetto all'attività di accertamento tributario. Alla luce di ciò auspica che il contenuto regolamentare rimanga invariato.

Il cons. Fragassi condivide le valutazioni espresse dalla collega cons. Vitucci in merito alla finalità sostanzialmente dilatoria di talune modifiche proposte. Prosegue rimarcando che sarebbe stato opportuno, dato l'estremo tecnicismo della materia trattata, un maggior approfondimento in sede di commissione, così da lasciare all'assise tematiche di maggiore indirizzo.

Il cons. Cassano conferma la volontà di giungere all'approvazione del provvedimento, senza tuttavia sacrificio alcuno rispetto alla discussione su qualsivoglia profilo ritenuto meritevole di attenzione.

Il cons. Donati auspica che l'assise, con il supporto degli organi tecnici, possa giungere ad efficace sintesi tra gli interessi del contribuente e quelli dell'amministrazione fiscale.

Il cons. Vasile ribadisce l'insufficiente lavoro svolto in commissione, imputandolo alla inerzia dei gruppi di maggioranza consiliare. Stigmatizza altresì il notevole tempo trascorso tra il completamento dell'istruttoria tecnica e l'odierna discussione. Valuta le modifiche proposte come finalisticamente orientate all'ulteriore rinvio del punto.

Il cons. Donati propone all'assise alcuni minuti di sospensione al fine di valutare, sotto il profilo politico, elementi emersi in sede di dibattito. Con 16 voti favorevoli e 2 astenuti si sospende la seduta alle ore 16.36.

La seduta riprende alle ore 17.08 con 17 consiglieri presenti e 8 assenti.

Il cons. Donati, alla luce degli ultimi interventi, sottolinea come la maggioranza sia disponibile a proseguire l'analisi del provvedimento. Anticipa la volontà di avallare modifiche contenutistiche di carattere solo formale, rinviando a specifica seduta eventuali modifiche più rilevanti e sostanziali.

La cons. Vitucci conferma la propria contrarietà a forme, anche surrettizie, di procrastinazione della votazione di merito sul regolamento.

Il cons. Donati ribadisce la volontà dei gruppi di maggioranza di giungere alla votazione in odierna seduta confermando l'approccio applicativo già anticipato.

Il Cons. Cassano non condivide la posizione espressa in rappresentanza dei gruppi di maggioranza consiliare e anticipa la volontà di lasciare i lavori. Ritiene non eludibile una prosecuzione puntuale e profonda anche nel caso richieda ulteriore procrastinazione del voto. Abbandona l'aula alle ore 17.28.

Il cons. Donati procede alla lettura dell'art. 18, riguardo il quale non vi sono interventi. Alle ore 17.30 il cons. Scelsi si allontana dall'aula.

Il cons. Donati procede alla lettura dell'art. 19, riguardo il quale non vi sono interventi.

Il Cons. Donati fa richiesta all'assise di rivedere la modalità operativa già condivisa, limitando lettura e successiva discussione agli articoli 24 e 25, oggetto di proposte emendative.

La cons. Vitucci anticipa voto favorevole alla proposta, poiché concentrata sugli aspetti di maggiore rilievo teorico e pratico.

Il Presidente Panettella pone in votazione la proposta del cons. Donati. Con 17 consiglieri favorevoli e 1 astenuto (cons. Vasile) la proposta risulta approvata.

Viene quindi aperta la discussione sul contenuto delle proposte di emendamento. I proponenti manifestano all'assise la volontà di procedere a comune sintesi di cui offrono espressione.

Viene, per l'effetto, posta in votazione la seguente proposta emendativa comprensiva delle modifiche ai nn. 1, 3, 4,5,6 presentati dal Presidente Panettella e della ulteriore modifica al n. 2 presentata dalla cons. Vitucci. L'assise approva all'unanimità dei presenti la proposta di emendamento con 17 voti favorevoli.

Il cons. Chessa chiede la modifica dell'art 6 comma 13 così come segue:

Attuale previsione: *"Nel caso di convocazione del contribuente, nelle modalità di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso".*

Previsione emendata *"Nel caso di convocazione del contribuente, nelle modalità di cui ai commi 9 e 11, viene redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso".* Proposta approvata all'unanimità dei presenti.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 16;

Voti a favore: n. 16 (CAPACCHIONE, CHESSA, SCELISI, CATINELLA, TOSCA, DONATI, SCARDIGNO, MASTROMARCO, CARFAGNINI, GRAMAZIO, SBLENDORIO, VITRANO, VITUCCI, FRAGASSI, BONASIA, PANETTELLA);

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0;

Assenti: n. 9 (CASSANO, LINSALATA, VENTOLA, VASILE, SILVESTRI, CRAMAROSSA, CAPUTO, LOSOLE, CLEMENTINI).

DELIBERA

- 1) **Di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione.
- 2) **Di approvare** il testo del Regolamento Comunale per l'applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente e per la Regolamentazione dei Rapporti tra Contribuente ed Ufficio che si riporta sotto Allegato A la presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) **Di dare altresì atto** che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n. 16;



Voti a favore: n. 16 (CAPACCHIONE, CHESSA, SCELSI, CATINELLA, TOSCA, DONATI, SCARDIGNO, MASTROMARCO, CARFAGNINI, GRAMAZIO, SBLENDORIO, VITRANO, VITUCCI, FRAGASSI, BONASIA, PANETTELLA);

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0;

Assenti: n. 9 (CASSANO, LINSALATA, VENTOLA, VASILE, SILVESTRI, CRAMAROSSA, CAPUTO, LOSOLE, CLEMENTINI).

1DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, il Presidente Panettella dichiara la seduta chiusa alle ore 17.58.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Dott. PANETTELLA Maurizio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Nunziantè Vittorio Francesco Ercole

**Pareri**

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. **18 del 26/07/2024**

Ufficio Proponente:

Oggetto: **Approvazione Regolamento per l'applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente e per la regolamentazione dei rapporti tra contribuente ed Ufficio**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente:

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole.

Data 26/07/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: Favorevole.

Data 26/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Florio





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2025

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente e per la regolamentazione dei rapporti tra contribuente ed Ufficio

È AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 15/04/2025 AL 30/04/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Angela Straziota

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITÀ

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LÌ, 15/04/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Angela Straziota